



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 4

COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 2^a (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

4^a seduta: martedì 30 luglio 2019

Presidenza del presidente della 2^a Commissione OSTELLARI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia
(Seguito della discussione e rinvio)

| | |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 4, 6 e <i>passim</i> |
| CALIENDO (<i>FI-BP</i>) | 4, 5, 6 |
| CRUCIOLI (<i>M5S</i>) | 7 |
| CUCCA (<i>PD</i>) | 3 |
| DE PETRIS (<i>Misto-LeU</i>) | 3 |
| FERRARESI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i> | 5, 6 |
| MALAN (<i>FI-BP</i>) | 3 |
| MODENA (<i>FI-BP</i>) | 4 |
| PILLON (<i>L-SP-PSd'Az</i>) | 5, 7 |
| PIROVANO (<i>L-SP-PSd'Az</i>) | 7 |
| UNTERBERGER (<i>Aut (SVP-PATT, UV)</i>) | 4, 7 |
| VITALI (<i>FI-BP</i>) | 3 |
| ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>) | 9 |

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: *FI-BP*; Fratelli d'Italia: *FdI*; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: *L-SP-PSd'Az*; MoVimento 5 Stelle: *M5S*; Partito Democratico: *PD*; Per le Autonomie (*SVP-PATT, UV*): *Aut (SVP-PATT, UV)*; Misto: *Misto*; Misto-Liberi e Uguali: *Misto-LeU*; Misto-MAIE: *Misto-MAIE*; Misto-Più Europa con Emma Bonino: *Misto-PEcEB*; Misto-PSI: *Misto-PSI*.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

I lavori hanno inizio alle ore 13,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1187, sospesa nella seduta del 24 luglio.

Avverto che, sulla base di accordi intercorsi fra tutti i Gruppi, i relatori hanno presentato gli emendamenti 2.100, 3.100, 3.200, 3.300, 8.100 (testo 2) e 9.200, pubblicati in allegato, rispetto ai quali non sono stati presentati subemendamenti.

Con particolare riferimento all'emendamento 8.100 (testo 2), faccio presente che, su richiesta del Governo, si propone una modifica di struttura dell'emendamento 8.100. Nello specifico, dalla previsione del comma 1 del testo originario che recita: «Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni o consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria (...)» sono state soppresse le parole «comunitarie di tipo familiare» perché tendono a stabilire una limitazione di quanto invece si intende effettivamente statuire, questo anche ai fini dell'operatività della norma. Eliminando quindi la qualificazione delle strutture indicata nel testo originario dell'emendamento 8.100 si estende l'applicazione del divieto di nomina. Il testo 2 proposto dai relatori è quindi sistematicamente migliorativo di quanto già concordato in precedenza.

Considerato che le proposte dei relatori recepiscono molti degli emendamenti già presentati, chiedo ai proponenti se intendono ritirare questi ultimi.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Ritiro l'emendamento 3.10.

CUCCA (*PD*). Ritiro gli emendamenti 3.6 e 3.8.

VITALI (*FI-BP*). Ritiro gli emendamenti 1.1, 3.2, 3.5, 3.7 e 8.2.

MALAN (*FI-BP*). Ritiro gli emendamenti 4.1, 7.1, 8.0.1, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3, con l'intesa che sia affrontata quanto prima, con successivi

provvedimenti, la questione dell'adeguamento del quadro sanzionatorio. Ritengo infatti le nuove norme sicuramente migliorative, ma se non si prevede alcuna sanzione per chi non le applica restano perfettamente inutili.

CALIENDO (*FI-BP*). Ritiro gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.9, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

Tuttavia, non ho condiviso e non condividerò mai il metodo che reputo abbastanza infantile adottato dai relatori che presentano emendamenti a propria firma, recependo quelli già presentati sui quali potrebbero tranquillamente esprimere un parere favorevole. Ricordo che quando ero Sottosegretario di Stato per la giustizia ho ritenuto di rinunciare a presentare a nome del Governo un emendamento di ben sei pagine di modifica dell'articolo 41-*bis*, che avevo personalmente scritto, per consentire ai parlamentari di maggioranza e di opposizione di sottoscriverne e presentarne uno identico.

In questa occasione era stato proposto di ritirare l'emendamento 3.5 per permettere ai relatori di presentarne uno negli stessi termini. Questo però non è accaduto perché l'emendamento 3.200 non recepisce interamente l'emendamento 3.5: infatti, la disposizione di cui alla lettera *a)-ter*, che consentiva alla Commissione di inchiesta di verificare anche le modalità di indagine e di istruttoria e le motivazioni dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni, nella proposta dei relatori risulta soppressa.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, non riapriamo adesso il dibattito.

CALIENDO (*FI-BP*). Non voglio riaprire il dibattito, ma voglio far capire il motivo per cui sarebbe necessario mantenere l'emendamento 3.5.

Mi rivolgo a chi di voi ha un minimo di esperienza di tribunali per i minorenni e di diritto della famiglia: qual è la ragione dell'acquisizione della motivazione dei provvedimenti? Acquisire le motivazioni permette di constatare che molte volte esse sono solamente una copia dei pareri degli assistenti sociali. È così necessario eliminare questa disposizione dall'emendamento? Vorrei capire perché è stato fatto.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Ritiro l'emendamento 2.1 a mia firma, ma concordo con le osservazioni appena esposte dal senatore Caliendo in merito al metodo utilizzato dai relatori. Non capisco perché non sia possibile esprimere un parere favorevole sugli emendamenti che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Il senatore Balboni aveva già comunicato di ritirare gli emendamenti 3.3 e 3.4.

MODENA (*FI-BP*). Riguardo le considerazioni del senatore Caliendo sull'emendamento 3.200, ricordo che il problema era di evitare un'indagine sull'attività dell'autorità giurisdizionale. Nell'emendamento dei rela-

tori non è più presente la disposizione relativa alle motivazioni dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni perché si è ritenuto che tali motivazioni siano implicite ai provvedimenti stessi: quando la Commissione di inchiesta acquisisce i provvedimenti dei tribunali, questi sono già motivati. È questa l'esigenza che mi è stata rappresentata dal relatore con riferimento a questa parte dell'emendamento che, a suo avviso, non avrebbe dovuto mantenere quella specifica. La verifica delle modalità di indagine e di istruttoria e delle motivazioni dei provvedimenti dei tribunali per i minorenni da parte della Commissione d'inchiesta avrebbe potuto generare problemi nel rapporto tra questa e l'autorità giurisdizionale.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Mi sembra risulti chiaro che i membri della Commissione d'inchiesta avranno completo accesso agli atti dell'autorità giurisdizionale, nello specifico dei tribunali per i minorenni. In tal modo potranno acquisire copia dei provvedimenti, così come delle relative motivazioni.

Poi, senatore Caliendo, vuole la mia personale opinione? Sono d'accordo con lei sul fatto che probabilmente il contenuto della lettera *a)-ter* dell'emendamento 3.5 avrebbe meglio chiarito la disposizione. Mi sembra però che alla fine non ci sia una compressione delle prerogative della Commissione d'inchiesta che potrà comunque accedere all'intero fascicolo, così come ai provvedimenti in quanto tali: la norma, infatti, lo prevede e lo permette.

Certamente si entra in un terreno minato. Da avvocato sono favorevole a un sindacato da parte della Commissione, ma credo anche che il Ministero della giustizia intenda difendere le prerogative della magistratura.

CALIENDO (*FI-BP*). Posso anche condividere la proposta di eliminare il riferimento alle modalità di indagine, che potrebbe lasciare adito a qualche volontà di interferire. Ma non è così lineare che la Commissione d'inchiesta riesca a verificare le modalità di istruttoria e le motivazioni dei provvedimenti.

Se da avvocato volessi bloccare l'attività della Commissione di inchiesta, mi opporrei alla trasmissione di queste risultanze, proprio perché la volontà di acquisirle risultava dai lavori preparatori, ma poi il legislatore l'ha esclusa. Come fate ad affermare il contrario? Peraltro ne stiamo discutendo in una sede che viene anche resocontata e gli emendamenti sono agli atti.

Se io facessi l'avvocato, farei proprio così. Anzi, consiglierò a tutti gli avvocati di farlo se continuano a sottovalutare una disposizione talmente chiara con la quale si sta solo cercando di dare un ausilio alla Commissione d'inchiesta affinché possa svolgere nel migliore dei modi la propria attività.

FERRARESI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, intervengo in totale tranquillità.

Credo che gli articoli 4 e 5 del disegno di legge istitutiva della Commissione d'inchiesta siano già abbastanza chiari in merito all'acquisizione di atti e documenti.

Riguardo l'emendamento 3.5, non si capisce cosa si richiede: si vogliono verificare le modalità di indagine e di istruttoria?

CALIENDO (*FI-BP*). Insisto sulle modalità di istruttoria e sulle motivazioni dei provvedimenti.

FERRARESI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono attività che non attengono alla Commissione d'inchiesta. Ci si vuole sostituire alla magistratura? L'acquisizione dei fascicoli contenenti le motivazioni è già possibile.

CALIENDO (*FI-BP*). Ma se questa facoltà è stata eliminata.

FERRARESI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. No, non è così.

CALIENDO (*FI-BP*). Se un giudice legge una norma dalla quale è stata espunta la previsione di una determinata facoltà, è evidente che quella facoltà non può più essere accordata.

FERRARESI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma si tratta della facoltà di indagine e non di acquisizione di documenti.

PRESIDENTE. È chiaro che l'acquisizione di documenti è prevista. Quando però in una disposizione legislativa si va a specificare, si rischia di fare peggio.

Senatore Caliendo, le ricordo che la formulazione dell'emendamento 3.200 è stata concordata con i relatori.

CALIENDO (*FI-BP*). No, è la prima volta che la leggo in questi termini. Era stato preso l'impegno a mantenere inalterati i testi degli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Non ci sono però solo i Gruppi: c'è anche il Governo che poi esprime il parere sugli emendamenti. Siccome il Governo ha sottolineato questo passaggio difficoltoso nel testo dell'emendamento 3.5, abbiamo riflettuto in merito e ci siamo così trovati a discuterne in Commissione insieme alla prima firmataria, senatrice Modena, la quale ha acconsentito a questa modifica.

Possiamo pure continuare a discutere della questione ma dovete mettervi d'accordo all'interno del vostro Gruppo.

CALIENDO (*FI-BP*). Ad ogni modo, io non riesco a cogliere i rischi paventati dal Governo.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, è stato stabilito che è un giudice che deve decidere di affidare un minore a terzi o a strutture e poiché ora si è saputo che alcuni bambini vengono dati in affidamento anche solo perché la loro famiglia è povera, vorremmo avere la possibilità di verificare le motivazioni in base alle quali i giudici dei tribunali per i minori emettono certi provvedimenti. L'emendamento 3.200 dei relatori prevede la possibilità di verificare solo il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minori e non anche le motivazioni che li sottendono.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che già la relazione della Commissione infanzia della scorsa legislatura affronta molti degli aspetti che abbiamo inserito nel disegno di legge al nostro esame che definisce gli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta e quella stessa relazione fornisce anche le risposte a molti quesiti che ci siamo posti. L'aspetto che anche in quella relazione viene tralasciato completamente è quello relativo alle motivazioni secondo le quali i giudici dei tribunali per i minori affidano i bambini a terzi o a strutture. Pertanto, pur potendo partire da un lavoro già svolto che però non affronta questo particolare aspetto, è ancora più importante che la previsione di verificare le motivazioni dei provvedimenti di affidamento emessi dai tribunali per i minori sia inserita nel disegno di legge istitutiva della Commissione di inchiesta.

CRUCIOLI (*M5S*). Presidente, non ho capito qual è il problema che impedisce di inserire la lettera *a)-ter* nell'articolo 3 del disegno di legge. Se i relatori sono d'accordo, perché non si ripristina la versione originaria dell'emendamento 3.5? Non vedo problemi a farlo, oppure è possibile che mi sfuggano.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Invito i colleghi a leggere l'articolo 5 del disegno di legge che ci apprestiamo a votare, ove si dice testualmente: «La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto». Le facoltà della Commissione sono quindi le più ampie: può accedere ai provvedimenti giurisdizionali, ai fascicoli e addirittura agli atti mentre sono in corso le indagini, purché garantisca di mantenere il segreto. Credo che la Commissione avrà tutto quello che le serve per poter svolgere il mandato.

PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, innanzitutto ringrazio i colleghi perché siamo arrivati a questo risultato anche in tempi stretti. Ringrazio anche il senatore Caliendo, che all'inizio era più restio a seguire questa procedura.

Ho analizzato a fondo la questione in quanto ci tenevo molto a che fosse garantita alla Commissione di inchiesta la facoltà di procedere a quanto previsto nella lettera *a)-ter* dell'emendamento 3.5, poi stralciata.

Abbiamo esaminato il provvedimento nella sua interezza ed effettivamente dal combinato disposto degli articoli 3, 4, 5 e 9, in cui si prevede che la scelta di non lasciare il minore alla famiglia d'origine e di trasferirlo in una struttura deve essere motivata, risulta chiaro che poi sarà realmente possibile fare quanto previsto inizialmente dall'emendamento in esame. La decisione non è nostra ma del Governo e poiché anche a me sta a cuore la questione, ho chiesto e ottenuto rassicurazioni in tal senso.

PRESIDENTE. In attesa che la Commissione bilancio esprima il parere sugli emendamenti dei relatori, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 14,40.

Poiché i lavori della Commissione bilancio non sono ancora conclusi, se non si fanno osservazioni rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,40.

ALLEGATO

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1187****Art. 2.****2.100**

I RELATORI

*Sopprimere il comma 2.***Art. 3.****3.100**

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e l'andamento», inserire le seguenti: «degli affidatari e» e sostituire le parole: «all'interno delle stesse» con la seguente: «affidati».

3.200

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

a-ter) verificare le modalità operative dei Servizi sociali di primo e secondo livello e il ruolo nel processo;

a-quater) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice

civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

a-quinquies) verificare la effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;».

3.300

I RELATORI

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «risorse pubbliche» inserire le seguenti: «e private».

Art. 8.

8.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. – (*Modifiche in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*) – 1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)

1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni o consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

3. L'assunzione degli incarichi di cui al presente articolo e l'esercizio dei medesimi determina la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o di consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni"».

8.100 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. – (*Modifiche in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*) – 1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)

1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni o consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

3. L'assunzione degli incarichi di cui al presente articolo e l'esercizio dei medesimi determina la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o di consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni"».

Art. 9.**9.200**

I RELATORI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «e».

2) la lettera b), è soppressa.
